

Prefazione

Common law, rule of law e costituzione sono tre parole chiave della grammatica giuridica britannica. È una triade concettuale che non può essere disgiunta l'una dall'altra. Perché l'una si tiene all'altra come la buccia con il frutto. Lo aveva scritto e spiegato Albert Venn Dicey nel suo *Introduction to the Study of Constitutional Law* del 1885, libro che si declinava attraverso un ragionamento sul diritto costituzionale britannico e che aveva come base fondativa i tre concetti, sopra ricordati, pensati e descritti come un tutt'uno.

In questa scia si muove adesso il volume di Luca Mezzetti, che analizza e approfondisce i concetti di *common law, rule of law* e costituzione concentrandoli e contestualizzandoli, in maniera esemplare, nell'esperienza britannica. Mezzetti accompagna il lettore, studente o studioso che sia, attraverso un puntuale e rigoroso *excursus* storico-giuridico e di diritto vivente. Che parte dai regni anglosassoni (450-1066) e si conclude con l'attuale regno di Carlo III (dal 2022). Secoli di storie costituzionali e di vicende politiche, che hanno contraddistinto la Gran Bretagna facendola assumere quale *tertium comparationis*. Non si può prescindere dallo studio di essa. Il costituzionalismo britannico è un punto di partenza obbligato per gli studiosi di diritto comparato. Il comparatista, se vuole davvero essere tale, non può non conoscere il sistema giuridico-costituzionale della Gran Bretagna. Così come chi vuole apprendere il funzionamento e le dinamiche di una democrazia liberale deve fare un viaggio in Inghilterra. Dove capirà un aspetto determinante, e cioè come può un paese essere la patria dei diritti e delle libertà senza avere una costituzione scritta. Un paese privo quindi di una codificazione costituzionale, che non ha bisogno di mettere in ordine formale diritti e doveri, poteri e garanzie. Come può un paese reggersi sulle convenzioni, sulla prassi, sullo spirito del diritto comune e sui precedenti giurisprudenziali? Ebbene, ci riesce per via della sua omogeneità sociale e di un *idem sentire* che si radica intorno alle tre parole chiave, che esprimono un sistema giuridico e un'organizzazione sociale: *common law, rule of law* e costituzione. Perché è il sistema giuridico che garantisce l'omogeneità di tutti i cittadini britannici; ed è su questa omogeneità e sull'uguaglianza giuridica che si realizza e concretizza l'identità nazionale. Le cui basi fondative si ritrovano nell'antichissimo documento costituzionale della *Magna Carta Libertatum*. Era il 15 giugno del 1215, nel "*prato denominato Runymede, tra Windsor e Staines*", quando baroni ed ecclesiastici dell'Inghilterra dell'epoca chiesero, anzi imposero al Re Giovanni Senzaterra l'emanazione di un documento con il quale venivano riconosciute garanzie e libertà, de-

clinate come limiti al potere politico. Erano i primi albori del costituzionalismo di impronta liberale, che negli anni a venire segnerà il percorso storico giuridico dell'Inghilterra (e non solo). Infatti, la *Magna Carta* chiude le esperienze del passato per aprirsi a quelle dell'avvenire: e quindi va letta nella sua estensione storica, nel suo significato prospettico e non retrospettivo, perché essa evolve attraverso le nuove interpretazioni che se ne danno. *The history of Magna Carta is history not only of a document but also of an argument*. Argomento di costituzionalismo, che innerva il metodo del *gubernaculum* e *iusdictio* dal costituzionalismo antico a quello moderno. Sebbene Mezzetti ne ridimensiona la portata, laddove afferma: «pur rappresentando la *Magna Carta* un documento di fondamentale rilevanza nella storia costituzionale inglese, la sua importanza non discende dal testo scritto ed una serie di fattori ne suggerisce la relativizzazione e la non eccessiva enfattizzazione quanto a peso e significato: essa si configura quale prodotto e conseguenza dei suoi tempi, nonché delle dinamiche che ne indussero la formazione in seno al contesto feudale dell'epoca. Rappresenta una *Charter of Liberties*, non una *Charter of Liberty*».

Un'altra importante tappa del costituzionalismo britannico che deve essere ricordata, dopo il trascorrere del lungo XVI secolo con la dinastia Tudor puntualmente esaminata da Luca Mezzetti, è quella della *Glorious Revolution* (1688), che caratterizza il XVII secolo degli Stuart. Una rivoluzione gloriosa perché avvenne senza spargimenti di sangue. Una rivoluzione costituzionale perché determinò un nuovo assetto del sistema inglese. Innanzitutto, con la nascita della monarchia parlamentare, che riconobbe le prerogative del Parlamento e i limiti posti all'autorità regia, poi codificati nel *Bill of Rights* (1689), con il quale si tutelava, tra l'altro, la posizione costituzionale del Parlamento e si garantivano le libertà individuali. Qualche anno dopo, venne approvato l'*Act of Settlement* (1701), una legge dal "tono" costituzionale con la quale venne disposta la successione alle corone inglesi e irlandese a favore dei soli protestanti. «Il Seicento – scrive Mezzetti – ha rappresentato un momento storico di fondamentale rilevanza nell'ambito della traiettoria seguita dall'Inghilterra nel processo di compimento della monarchia costituzionale».

Mentre il secolo XIX, specialmente l'era vittoriana, si caratterizza per le grandi riforme e trasformazioni relativamente al sistema giudiziario, il diritto elettorale (con il *Reform Act* del 1832) e il governo locale (*self-government*). Autonomia e indipendenza dei giudici, ampliamento del suffragio e maggiore rappresentatività degli organi delle contee, contribuirono a conferire all'ordinamento britannico un'impronta indelebile, che ne avrebbe marcato l'assetto nelle epoche successive. Anche in termini di emersione dello Stato sociale. L'obiettivo fu quello di plasmare dolcemente l'opinione pubblica e mutare tutto, a cominciare dagli antichi ma fragili equilibri del sistema elettorale. È nella seconda metà del secolo XIX, peraltro, che viene pubblicata l'opera che per tanti anni a venire verrà ritenuta fondamentale per capire lo spirito della costituzione inglese. Si tratta del libro di Walter Bagehot, *The English Constitution* (1867), in cui è descritta la

rivoluzione parlamentare ed elettorale, ma anche sociale ed economica che, nell'Inghilterra vittoriana, travolge il vecchio mondo. Celebre e definitiva l'affermazione di Bagehot: «lo studioso che tenti di ritrarre una Costituzione esistente [*Living Constitution*], che sia operativa e vigente, deve affrontare una difficoltà: il fatto che il soggetto del ritratto cambia continuamente». Non si tratta della costituzione in senso materiale, piuttosto di una concezione della costituzione che si sviluppa entro il processo storico del costituzionalismo, che la esclude dalle determinazioni di un potere costituente e la rappresenta come un sistema e una storia. Quindi, una costituzione che è frutto di regolarità di azione dei soggetti costituzionali e di ripetitività nella vita delle istituzioni. Nonché un chiaro e proficuo rapporto delle regole costituzionali con i sentimenti e la cultura politica di una comunità. È questo il segreto della Costituzione inglese. Come emerge chiaramente anche dalle pagine del libro di Luca Mezzetti.

Il XX secolo è quello che consolida la *sovereignty of Parliament*. Si apre con una legge di grande impatto sulle istituzioni inglesi: il *Parliament Act* del 1911. Con il quale viene rimosso il diritto della Camera dei Lord di porre il veto sui disegni di legge finanziari, così come viene ridotta da sette a cinque anni la durata massima della Camera dei Comuni. Si radica sempre più la forma di governo parlamentare, fondata sulla *premiership* e il cd. governo del primo ministro. Dove non c'è separazione dei poteri piuttosto unione, anzi fusione pressoché completa del potere esecutivo con quello legislativo, che si innerva nel *Cabinet*. Alla realizzazione di questo sistema di governo concorre, in maniera decisiva, il sistema elettorale maggioritario uninominale, fondato sul *first past the post*. Una formula elettorale che consente agli elettori inglesi di votare per i rappresentanti alla Camera dei Comuni e contestualmente di designare il primo ministro quale *leader* del partito che ha vinto le elezioni. È un sistema istituzionale che verrà rappresentato in dottrina come il “modello Westminster”, che ha sempre suscitato attrattiva e tentativi di emulazione. Certo, reso possibile e funzionante da un sistema partitico fundamentalmente strutturato su due grandi partiti, laburisti e conservatori, che si alternano alla guida del Paese. Anche per lunghi periodi di governo, come è stato con Margaret Thatcher e Tony Blair: undici anni la prima e dieci anni il secondo. Sotto l'attenta vigilanza della regina Elisabetta II, che ha regnato per settanta anni; poi succeduta, nel 2022, dal figlio re Carlo III.

Sia consentita una breve digressione su questi temi relativi al funzionamento della forma di governo. Il costituzionalismo liberale, che nasce e che si afferma nel mondo anglosassone e che da lì si propaga e si diffonde negli altri Paesi del mondo occidentale, lo si è prevalentemente inquadrato in chiave di struttura garantistica, come una tecnica di definizione e limitazione del potere in funzione della libertà. E così senz'altro è. Ritengo però che questa concezione vada ulteriormente ampliata anche alla struttura governante. E quindi il costituzionalismo liberale d'impronta anglosassone si fonda anche sul concreto esercizio della sovranità popolare, che consiste nel votare ed eleggere i rappresentanti parlamentari ed i governanti. In questo modo, allora, il costituzionalismo liberale non

è solo una forma di Stato ma è anche una forma di governo; ovvero è un tutt'uno. È altresì un metodo, attraverso il quale si sviluppa una certa idea dei diritti di libertà e del buon governare.

Tra i tanti eventi di natura giuridico-costituzionale che hanno caratterizzato gli anni più recenti, merita ricordare l'ingresso della Gran Bretagna in Europa, che ha comportato significativi cambiamenti, come, tra l'altro, l'approvazione dello *Human Rights Act* e l'istituzione di una Corte Suprema. Così come l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa, con la vicenda della *Brexit*, che ha causato una serie di rilevanti atti e fatti costituzionali, a partire dal *referendum* con il quale si chiese agli elettori inglesi se volessero *leave* o *remain* in Europa. Certo, da quel voto *leave* è cambiato il posizionamento geopolitico della Gran Bretagna ma non sono cambiati i cittadini britannici. Né tantomeno la loro cultura giuridico-costituzionale, che continua a svolgersi lungo il tracciato delle sue secolari tradizioni.

Il libro di Luca Mezzetti ha tanti meriti: tra cui quelli di esaminare, spiegare e interpretare con rara perizia – da giurista di frontiera, anzi senza frontiere – lo spirito del diritto inglese. Che si caratterizza come senso giuridico in un rapporto di equilibrio tra senso sociale e senso della libertà. La grande lezione di civiltà giuridica che ci proviene dal costituzionalismo della Gran Bretagna è quella di mettere al primo posto *the Freedom*. Mi sia pertanto consentito concludere con le parole dello scrittore inglese Henry W. Nevinson (1856-1941): «Perché la libertà è una cosa che dobbiamo conquistarci noi stessi da capo, ogni giorno, come l'amore; e noi perdiamo di continuo la libertà, così come di continuo prediamo l'amore, perché, dopo ogni vittoria, pensiamo che sia possibile allora adagiarsi e godere senza combatter più oltre ... La battaglia della libertà non è mai finita, il campo non è mai quieto ...».

Tommaso Edoardo Frosini